

Prot. 135 | Pres | 13



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Linee guida per l'applicazione avanti alla Corte d'Appello di Milano dei parametri previsti dal D.M. n.140 del 20 luglio 2012 per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al gratuito patrocinio (art. 74 T.U. spese di giustizia), degli imputati irreperibili dichiarati o di fatto (art. 117 T.U.), degli imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.U. e dei collaboratori di giustizia (art. 115 T.U.).

Il D.M. n. 140/2012 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, ragione per la quale i Magistrati e gli Avvocati convengono sull'opportunità di individuare i parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque e omogenee.

Questa è la ragione per la quale le *'linee guida'* si riferiscono esclusivamente alle liquidazione degli onorari per le attività professionali prestate in favore delle persone offese e degli imputati ammessi al gratuito patrocinio, degli imputati irreperibili, degli imputati difesi d'ufficio insolventi e dei collaboratori di giustizia.

I criteri utilizzati sono i seguenti:

il compenso per ciascuna fase è commisurato al valore medio fissato nella Tabella B) del D.M., ridotto della metà *ex art. 9* ed ulteriormente ridotto di un terzo;
tale valore costituisce il *quantum* liquidabile per i *processi di semplice e rapida definizione* (aventi ad oggetto reati di competenza del Giudice monocratico, con un solo imputato, senza

parte civile, che non necessitano di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e che vengono definiti in un'unica udienza);

a tale valore si aggiungono gli aumenti previsti in ragione delle variabili specificamente individuate per i processi che non rientrano nella precedente classificazione;

il Giudice liquida, oltre gli onorari, le spese documentate.

Principi generali

Il difensore indica nell'istanza di liquidazione le attività svolte e allega i documenti per le spese sostenute.

In caso di appello proposto dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Generale, e nei casi nei quali il difensore istante non ha redatto i motivi di appello, sono richiesti i soli compensi relativi alle fasi di "studio" e "decisoria".

In caso di declaratoria di prescrizione o di altra causa estintiva del reato effettuata in via predibattimentale sono richiesti solo i compensi per le fasi di "studio" e "introduttiva".

Non è dovuto alcun compenso in caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591 c.p.p.

Il difensore presenta l'istanza prima della pronuncia della sentenza o del provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta.

La parcella è redatta utilizzando il *file* in formato *Excel* disponibile sui siti *Internet* di ciascun Ufficio/Associazione che partecipa alla Convenzione.

La parcella costituita dalla stampa del foglio *Excel*, nel quale sono inseriti i dati relativi alle specifiche attività svolte con automatica determinazione del compenso richiesto viene accompagnata da una nota di produzione redatta su carta intestata dello studio legale contenente l'indicazione del numero del procedimento e il nome dell'imputato, il codice

fiscale, la partita Iva, l'indirizzo, i recapiti telefonici, il numero di fax e la e-mail del professionista istante:

In caso di attività professionale effettuata in favore di persona ammessa al gratuito patrocinio, il difensore indica la data di presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e del provvedimento di ammissione, che allega in fotocopia.

In caso di attività professionale effettuata in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore indica la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità, che allega in fotocopia.

Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato di fatto irreperibile, il difensore fornisce la prova, mediante allegazione non appena disponibile, dell'infruttuoso esperimento delle procedure per il rintraccio del proprio assistito conseguente alla richiesta al Consolato e/o all'Ufficio Anagrafe di appartenenza e al DAP.

In caso di prestazione di difesa di ufficio in favore di imputato insolvente, il difensore fornisce la prova, mediante allegazione non appena disponibile, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale.

La liquidazione è disposta dal Giudice contestualmente alla pronuncia della sentenza o del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta del difensore, provvedimento che è notificato immediatamente alle parti, dandone atto nel verbale di udienza.

Ai fini della notifica del decreto di liquidazione il difensore si adopera perché l'imputato non presente effettui l'elezione di domicilio presso il difensore, in modo che la lettura del provvedimento di liquidazione valga come notifica.

Qualora alla presentazione dell'istanza il difensore, per ritardi ascrivibili agli Uffici tempestivamente interpellati (Anagrafe/DAP/Consolati), non possa allegare la documentazione necessaria, la liquidazione viene differita sino al completamento delle produzioni richieste.

Nell'istanza il difensore deve specificare che richiede la liquidazione dei compensi secondo gli importi forfetizzati indicati nelle seguenti tabelle.

Il Giudice applica gli importi forfetizzati solo se il difensore ne fa esplicita richiesta.

TABELLA BASE

I valori indicati nella presente Tabella sono applicati ai processi che riguardano reati di competenza del Giudice monocratico (ad eccezione di quelli di particolare complessità per i quali sono previste specifiche integrazioni) con un solo imputato, senza parte civile, che non richiedono la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e che sono definiti in una sola udienza.

- Fase di studio: valore medio di liquidazione € 480, ridotto della metà *ex art. 9* € 240, ulteriormente ridotto di un terzo **€ 160**;
- Fase introduttiva: valore medio di liquidazione € 960, ridotto della metà *ex art. 9* € 480, ulteriormente ridotto di un terzo **€ 320**;
- Fase decisoria: valore medio di liquidazione € 1.440, ridotto della metà *ex art. 9* € 720, ulteriormente ridotto di un terzo **€ 480**;
- Fase esecutiva € 32 per ogni ora o frazione di ora, ridotto della metà *ex art. 9* **€ 16**.

Se la liquidazione riguarda tutte le fasi (esclusa quella esecutiva quantificabile ad ore), l'importo complessivo medio da tabella, ridotto *ex art. 9* ed ulteriormente ridotto di un terzo, è pari, pertanto, ad € 960.

VARIABILI IN AUMENTO

I seguenti valori si applicano in aggiunta a quelli indicati nella tabella base, in presenza dei fattori di seguito indicati:

1. partecipazione ad ulteriori udienze, anche di mero rinvio, sino a un massimo di 19 oltre la prima (20 complessive), con esclusione delle udienze rinviate in accoglimento dell'istanza del difensore che richiede la liquidazione; aumento forfettario per ciascuna udienza oltre la prima: € 200
2. presenza di almeno una parte civile; aumento forfettario: € 200

3. processo con detenuto/detenuti; aumento forfettario: € 200
4. indennità di trasferta; aumento forfettario: € 100
5. rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non esclusivamente documentale; come da tabella: € 720
6. capi d'imputazione da 5 a 10, aumento pari al 30% dell'importo complessivo di cui alla tabella base (€ 960,00);
7. capi d'imputazione superiore a 10, aumento pari al 40% dell'importo complessivo di cui alla tabella base (€ 960,00);
8. pluralità delle parti difese e/o pluralità delle parti in conflitto, aumento pari al 10% per ciascun assistito oltre al primo e/o per ciascuna parte civile oltre alla prima, fino ad un numero massimo di 10 complessive, da calcolarsi sull'importo di cui alla tabella base (€ 960,00);
9. processi che riguardano reati di competenza del Tribunale collegiale o reati di competenza del giudice monocratico di particolare complessità (artt. 306 comma 2 c.p., 307 c.p., 589 c.p., 590 c.p., 605 c.p., 629 co.I c.p., 640 c.p., 640 bis c.p., 640 ter c.p., 643 c.p., delitti di cui al Capo 3 del Libro II c.p. - artt. da 449 a 452 c.p.- reati ambientali, reati edilizi, reati societari, finanziari e bancari): aumento del 50% da calcolarsi sull'importo di cui alla tabella base (€ 960,00).

Si allegano il foglio *Excel* che compendia i parametri e le variabili sopra illustrati nonché lo schema del decreto di liquidazione dei compensi professionali

Il Presidente della Corte d'Appello, dott. Giovanni Canzio, il Procuratore Generale, dott. Manlio Minale, rappresentato dal Sost. Proc. Generale dott. Federico Prato, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Avv. Paolo Giuggioli, e il Presidente della Camera Penale di Milano, Avv. Salvatore Scuto, condividono le 'linee guida' sopra riportate e si impegnano ad assicurarne la concreta applicazione nei processi penali innanzi alla Corte di Appello di Milano.

Milano, 30 maggio 2013

Il Presidente della Corte d'Appello

Il Procuratore Generale

pk *Federico Prato*

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Milano

Il Presidente della Camera Penale
di Milano

Paolo Giuggioli
Salvatore Scuto

Proc. pen. n. _____ A carico di _____
 R.G. APP. _____

Richiesta di liquidazione
degli onorari e decreto

Tabella base			
Rigo n.	Importo	Ricorre la condizione	Totale
1			
2	160,00	1	160,00
3	320,00	1	320,00
4	480,00	1	480,00
			960,00

Variabili in aumento per le udienze - calcolate sul Totale tabella base - rigo 4			Numero delle udienze oltre la prima	Totale
Rigo n.	Importo unitario	Importo		
5				
6	200,00			0,00
7				
		Importo	Ricorre la condizione	Totale
8				
9	200,00			0,00
10	200,00			0,00
11	100,00			0,00
12	720,00			0,00
				0,00

Aumento per il numero dei capi d'imputazione - calcolato sul Totale tabella base - rigo 4			Percentuale di aumento	Ricorre la condizione	Totale
Rigo n.	Numero di capi di imputazione da 5 (minimo) a 10 (massimo) - inserire 1 nella relativa colonna se ricorre la condizione - voce non cumulabile con il totale di rigo 15	Numero di capi di imputazione superiore a 10 - inserire 1 nella relativa colonna se ricorre la condizione - voce non cumulabile con il totale di rigo 14			
13					
14					
15	30,00				0,00
16	40,00				0,00
					0,00

Proc. pen. n. _____ A carico di _____
 R.G. APP. _____ Richiesta di liquidazione
 degli onorari e decreto

	Aumento percentuale per ciascuna delle ulteriori parti assistite e/o in conflitto, dopo la prima, sino ad un massimo di 10 complessive - calcolato sul Totale tabella base - rigo 4	Percentuale di aumento	Numero parti	
17	Inserire il numero delle ulteriori parti assistite e/o in conflitto dopo la prima, sino ad un massimo di dieci complessive - nella colonna Numero parti (il valore massimo è 9)	10,00		0,00
18				
19	Aumento forfetario per reati di competenza del tribunale collegiale o per reati di competenza del giudice monocratico di particolare complessità (Articoli: 306, comma 2, c.p. - 307 c.p. - 589 c.p. - 590 c.p. - 605 c.p. - 629 comma 1 c.p. - 640 c.p. - 640 bis c.p. - 640 ter c.p. - 643 c.p. - Delitti di cui al capo 3 del libro II c.p. (artt. da 449 a 452) - Reati ambientali - Reati edilizi - Reati societari, finanziari e bancari) - calcolato sul Totale tabella base - rigo 4			
20	Inserire 1 nella relativa colonna se ricorre la condizione	50,00	Ricorre la condizione	Totale 0,00

**TOTALE COMPETENZE LA CUI LIQUIDAZIONE VIENE
 RICHIESTA (RIGHI 4 + 6 + 12 + 16 + 18 + 20)**

960,00

OLTRE I.V.A. E C.P.A.



Corte d'Appello di Milano - Sezione Penale	
Dr	Presidente
Dr	Consigliere
Dr	Consigliere

DECRETO DI PAGAMENTO

La Corte, letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe a carico di

per

Rilevato che il predetto è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
Considerato che il Difensore, Avv.

na chiesto la liquidazione, allegando la relativa nota;
Ritenuto che la richiesta possa essere accolta, nei limiti sottoindicati;
Ritenuto che tali limiti sono rispondenti alla complessità delle attività svolte dal
Difensore;
Considerati i parametri vigenti e la misura dei compensi indicata nella
Convenzione adottata d'intesa con l'Avvocatura;
P.Q.M.

liquida

all'Avv.

la somma di euro
oltre IVA e C.P.A.

Qualora non sia stato letto in udienza, ordina il deposito del presente decreto in Cancelleria e dispone che questa provveda alle comunicazioni del caso. Ordina al Funzionario Delegato di effettuare il pagamento in favore del Difensore sopraindicato, come da modello per il pagamento che sarà redatto dal Cancelliere, imputandone la relativa spesa sul capitolo 1360.

Milano,

I CONSIGLIERI

IL PRESIDENTE